

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)  
già Provincia Regionale di Trapani

SETTORE 6° “TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE ED AREE PROTETTE”

pec: [provincia.trapani@cert.prontotp.net](mailto:provincia.trapani@cert.prontotp.net) - sito web: [www.consorziocomunale.trapani.it](http://www.consorziocomunale.trapani.it)

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013 – Comunicazione inizio attività trattamento rifiuti pericolosi e non, in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 ed adesione all’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/2006.

Verifica formale dell’istanza regolarità edilizia e conformità urbanistica

## **Disposizione**

**Al Responsabile del 1° Servizio  
“Tutela del Territorio, Ambiente, Impianti Termici”  
ing. Luigi Fontana**

**Al Responsabile del Servizio  
“Tutela del Territorio, Rifiuti”  
dott. Giuseppe Barbera**

**Ai dipendenti:  
geom. Benedetto Mezzapelle  
geom. Antonino Novara  
sig.ra Elisabetta Buccellato  
geom. Giuseppe Barbera  
p.a. Alberto Piacentino  
sig.ra Germana Paladino  
sig.ra Anna Maria Ferrara**

**e p.c. Al Commissario Straordinario  
dott. Raimondo Cerami  
Al Responsabile Anticorruzione  
Dott. Giuseppe Scalisi**

## **LORO SEDI**

Facendo seguito a quanto previsto sulla Guida Operativa, proposta e trasmessa da questo Ente con nota prot. n. 39367 del 30/11/2017, nonché alle successive note prot. n. 7557 del 14/02/2018, prot. n. 3135 del 22/01/2019 e prot. n. 19133 del 15/05/2019, riguardanti l’attività di verifica dell’istanza AUA ad opera dei S.U.A.P., come stabilito dal comma 1, dell’art. 4 del D.P.R. 59/2013, ai fini della **verifica formale** della stessa, si evidenzia che:

- ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio AUA, comprendente i titoli previsti dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, occorre accertare, nell’ambito del procedimento, unitamente ai titoli di disponibilità dello stabilimento (proprietà, affitto, comodato, ecc.) ed al pagamento delle

spese istruttorie ai Soggetti Competenti, la **regolarità edilizia ed urbanistica degli stabilimenti, e/o delle porzioni di essi, ai quali si riferisce l'istanza AUA** e nei quali hanno luogo le attività produttive stesse, in quanto tali accertamenti costituiscono presupposto per il legittimo esercizio dell'attività.

- detti accertamenti sono **in capo agli uffici comunali competenti** e risultano necessari nel procedimento A.U.A. per impedire che possano emergere anomalie e/o incongruenze dopo il rilascio del provvedimento conclusivo.

Alla luce di quanto sopra, con nota **prot. n. 32019 del 04/09/2019**, i SUAP sono stati invitati ad acquisire dai competenti uffici comunali, nell'ambito della verifica formale dell'istanza AUA, e comunque entro il termine di conclusione della conferenza di servizi decisoria, se prevista, le attestazioni di verifica della regolarità edilizia e di conformità urbanistica dello stabilimento, definito dal D. Lgs. n. 152/2006 come *"... il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, ..."*.

Il SUAP, pertanto, provvederà a trasmettere le predette attestazioni a questo Ente che, nella qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 59/2013, le acquisirà agli atti e ne farà menzione nel provvedimento di adozione dell'AUA.

Laddove, durante l'iter istruttorio, il SUAP non fornisca la predetta attestazione/certificazione di regolarità edilizia e conformità urbanistica, **SI DISPONE** al Servizio **"Tutela del Territorio, Ambiente, Impianti Termici"** di provvedere, comunque, all'adozione del provvedimento AUA ed alla trasmissione al SUAP competente.

Resta in capo al SUAP, unitamente all'attività di verifica dei requisiti antimafia, del pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti Competenti e degli adempimenti di cui all'art. 36, c.2, della L.R. n.1 del 2/02/2019, la responsabilità di rilasciare il provvedimento AUA all'attività produttiva che risulti priva, oltre che degli ulteriori necessari nulla osta, pareri e/o autorizzazioni nonché dei titoli di disponibilità dello stabilimento (proprietà, affitto, comodato, ecc.), anche della verifica di regolarità dei titoli edilizi ed urbanistici (che costituiscono presupposto per il legittimo esercizio dell'attività), .

Inoltre, in merito alle procedure sottoposte a regimi per i quali il comma 3, dell'art. 3, del D.P.R. n. 59/2013 prevede la facoltà del gestore di non avvalersi dell'AUA, ai fini dell'accertamento della regolarità edilizia e della conformità urbanistica, **SI DISPONE**, ai Servizi I e II, ognuno per i rispettivi ambiti di competenza, quanto segue:

- **comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006** (Servizio II **"Tutela del Territorio, Rifiuti"**)

In sede di presentazione dell'istanza deve essere prodotto il modello 22 inerente la dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal tecnico incaricato dalla ditta.

La mancata produzione del modello 22 non permette la definizione dell'iter istruttorio che potrà essere completato solo dopo l'acquisizione dello stesso, almeno che il Comune non certifichi, con apposita attestazione, la regolarità edilizia e la conformità urbanistica dello stabilimento.

Il SUAP deve effettuare, attraverso i competenti uffici comunali, la verifica della veridicità e completezza della dichiarazione resa nel predetto modello 22, circa la regolarità edilizio-urbanistica dello stabilimento.

In assenza di espressa comunicazione da parte del SUAP il Servizio II procederà, comunque, all'iscrizione nell'apposito registro trascorsi i 90 giorni prescritti dall'art. 216 sopra citato, ferme restando le responsabilità del SUAP per l'eventuale mancata verifica di competenza.

- **autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Servizio I "Tutela del Territorio, Ambiente, Impianti Termici")**

Unitamente all'istanza ed alla documentazione riportata nella sezione "modulistica" del nostro sito istituzionale, la ditta deve produrre al SUAP il modello, contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui al modello che si allega alla presente.

La mancata produzione dell'allegato modello non permette la definizione dell'iter istruttorio che potrà essere completato solo dopo l'acquisizione dello stesso, almeno che il Comune non certifichi, con apposita attestazione, la regolarità edilizia e la conformità urbanistica dello stabilimento.

Il SUAP deve effettuare, attraverso i competenti uffici comunali, la verifica della veridicità e completezza delle dichiarazioni resa nel predetto modello, circa la regolarità edilizio-urbanistica dello stabilimento.

In assenza di espressa comunicazione sull'esito degli accertamenti effettuati da parte del SUAP, il Servizio I predisporrà, comunque, gli atti per il rilascio del provvedimento autorizzativo, ferme restando le responsabilità del SUAP per l'eventuale mancata verifica di competenza.

La presente disposizione deve trovare applicazione a partire dalla data odierna per le istanze che perverranno da parte dei SUAP.

Per ambedue i titoli, nel caso di istanza di Voltura, il Soggetto subentrante, oltre alla documentazione di rito prevista, deve produrre il modello con la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa la regolarità edilizia e la conformità urbanistica dello stabilimento, secondo i rispettivi modelli.

Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Scalisi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. r)* del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – *Codice dell'Amministrazione digitale* – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.